

REGOLAMENTO (CE) N. 2466/95 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 1995****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1995 per taluni prodotti del settore delle uova nel quadro del regolamento (CE) n. 1474/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il quarto trimestre 1995, vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi;

considerando che, per la prima categoria di prodotti, è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad

aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1995 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1474/95 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1996 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1474/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.